



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria  
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Perugia  
Alle OO.SS. provinciali del comparto Istruzione e Ricerca  
Al sito web  
All'albo  
p.c. All'INPS di Perugia

**OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza dal 1° settembre 2019. Trattamento di quiescenza e di previdenza.**

Si fa seguito alla nota prot. n. 18613 del 22/11/2018 con la quale è stata comunicata l'emanazione del D.M. n. 727 del 15/11/2018 e la circolare del MIUR prot. n. 0050647 del 16-11-2018 con allegata tabella relativa ai requisiti pensionistici, che regolamentano le cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dall'01/09/2019, per fornire le seguenti indicazioni.

I requisiti anagrafici e contributivi necessari per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti alla data di pubblicazione della predetta circolare e riferiti all'anno 2019 per coloro che si trovano in un sistema "misto" di calcolo, vengono illustrati nella tabella allegata alla suddetta circolare ministeriale prot. n. 50647 del 16/11/2018. Pertanto essi non verranno ulteriormente riepilogati nella presente.

Il termine finale per la presentazione, da parte del **personale docente, educativo ed ATA** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio, con effetto dall'01/09/2019, è fissato al **12/12/2018**.

Per il **personale dirigente** tale termine scadrà invece il **28/02/2019**, in base all'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15/07/2010.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente mediante la procedura web POLIS "istanze on-line" disponibile sul sito internet del MIUR.

Al personale in servizio all'estero è consentito produrre l'istanza anche in formato cartaceo.

Entro gli stessi termini e con le stesse modalità gli interessati hanno la facoltà di revocare le domande già presentate.

Si ricorda che l'**accertamento del diritto al trattamento pensionistico** sarà **effettuato dalle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo** entro i termini che saranno successivamente comunicati con nota congiunta MIUR/INPS.

Si ricorda che l'accoglimento delle domande di collocamento a riposo non necessita di uno specifico provvedimento formale.

Per quanto concerne i **collocamenti a riposo d'ufficio per limiti di età**, essi interesseranno il personale che compirà 67 anni di età entro il 31/08/2019, salvo venga richiesto dall'interessato e ricorrano le condizioni per il trattenimento in servizio, e coloro che, sempre entro il 31/08/2019, compiranno 65 anni (cd. limite di età ordinamentale) e

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)  
Web: [www.istruzione.perugia.it](http://www.istruzione.perugia.it) - PEC: [drum@postacert.istruzione.it](mailto:drum@postacert.istruzione.it) - PEO: [usp.pg@istruzione.it](mailto:usp.pg@istruzione.it)  
Codice Ipa: m\_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549  
Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria  
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

matureranno, **alla stessa data**, il diritto alla pensione anticipata con 42 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (se donne) oppure 43 anni e 3 mesi (se uomini).

Anche ai fini del collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alle cessazioni dal servizio per limiti di età del personale scolastico assunto in ruolo a decorrere dall' 01/09/2000 o successivamente, ferme restando le modifiche relative ai requisiti, alle scadenze ed il riferimento all'anno 2019, come riepilogati nel paragrafo precedente, si richiamano le indicazioni fornite dallo scrivente Ufficio con nota prot. n. 18739 del 12/12/2017 che, per comodità, si allega (All. 1).

**Tutte le tipologie di cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.**

**Per il personale assunto in ruolo con decorrenza dall'01/09/2000 o successiva provvederanno alla convalida le istituzioni scolastiche, per il restante opererà lo scrivente Ufficio.**

Al fine di evitare eventuali ritardi o disguidi, relativamente al personale che cesserà o potrebbe cessare dal servizio, si richiedono la verifica e la tempestiva **registrazione al SIDI delle assenze non retribuite** (es. aspettative per motivi di famiglia), comprese quelle eventualmente in corso.

\*\*\*

Si ricorda che, come di consueto, oltre alla domanda di cessazione dal servizio, rivolta al datore di lavoro e da effettuarsi con le modalità sopra indicate, gli interessati dovranno presentare apposita domanda, finalizzata al pagamento della pensione, direttamente all'INPS esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Il **trattenimento in servizio** potrà essere richiesto, ai sensi dell'art. 509, comma 3 del D.Lgs. n. 297/94, da coloro che, compiendo 67 anni di età entro il 31/08/2019, non matureranno alla medesima data il requisito contributivo minimo per il diritto a pensione, pari a 20 anni. Le relative istanze dovranno essere prodotte dagli interessati **in forma cartacea entro il 12/12/2018 all'Istituzione scolastica sede di titolarità, la quale ne curerà la tempestiva trasmissione allo scrivente Ufficio.**

Qualora ne ricorrano le condizioni, la proroga del servizio verrà accordata senza necessità di uno specifico provvedimento formale e fino al raggiungimento, entro i 71 anni di età.

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)  
Web: [www.istruzione.perugia.it](http://www.istruzione.perugia.it) - PEC: [drum@postacert.istruzione.it](mailto:drum@postacert.istruzione.it) - PEO: [usp.pg@istruzione.it](mailto:usp.pg@istruzione.it)  
Codice Ipa: m\_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549  
Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria  
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

Un'ulteriore ipotesi di trattenimento in servizio, da richiedersi con le stesse modalità sopra illustrate ed entro il medesimo termine, è quella prevista dall'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in base al quale, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è in questo caso autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente scolastico o dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi al trattenimento in servizio, ferme restando le modifiche relative ai requisiti, alle scadenze ed il riferimento all'anno 2019, si richiamano le indicazioni fornite dallo scrivente Ufficio con nota prot. n. 18739 del 12/12/2017 (cfr. **All. 1**).

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla **facoltà**, prevista dall'art. 72, comma 11 del D.L. n. 112/2008 (come riformulato in sede di conversione del D.L. n. 90/2014) di **risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro** nei confronti di coloro che, a prescindere dall'età anagrafica, maturino entro il 31/08/2019 il requisito di anzianità contributiva richiesto ai fini dell'accesso alla pensione anticipata (con 42 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (se donne) oppure 43 anni e 3 mesi (se uomini)).

Si ricorda, inoltre, che ai fini dell'applicazione del suddetto art. 72, comma 11 del D.L. n. 112/2008 è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Gli eventuali provvedimenti di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, da adottarsi con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, dovranno essere **emessi dalle SS.LL. e notificati agli interessati entro il 28/02/2019** (è infatti previsto un preavviso di sei mesi), dopodiché trasmessi per conoscenza allo scrivente Ufficio.

Con riguardo alle cessazioni dal servizio di coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all'**APE sociale** verranno successivamente fornite dal MIUR specifiche istruzioni.

Il Dirigente  
Antonella Iunti

*Documento firmato digitalmente ai sensi del  
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e  
normativa connessa.*

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)  
Web: [www.istruzione.perugia.it](http://www.istruzione.perugia.it) - PEC: [drum@postacert.istruzione.it](mailto:drum@postacert.istruzione.it) - PEO: [usp.pg@istruzione.it](mailto:usp.pg@istruzione.it)  
Codice Ipa: m\_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549  
Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria  
Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

Alle Istituzioni scolastiche statali della provincia

Alle OO.SS. provinciali del comparto Scuola

Al sito web

All'albo

**Oggetto: Cessazioni dal servizio d'ufficio dall'01/09/2018 per limiti di età del personale scolastico assunto in ruolo a decorrere dall'01/09/2000 o successivamente.**

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 18041 del 28/11/2017 ed agli incontri di formazione svoltisi nelle giornate del 29/11/2017 e del 30/11/2017 presso l'ITET "A. Capitini" di Perugia per fornire a codeste Istituzioni scolastiche indicazioni operative in merito ai casi di cessazione dal servizio dall'01/09/2018, per raggiunti limiti di età, del personale docente, educativo ed ATA assunto in ruolo con decorrenza dall'01/09/2000 o successiva, anche alla luce della novità introdotta dal D.M. n. 919 del 23/11/2017 per cui l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico, cui è strettamente collegata l'obbligatorietà o meno del collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età, sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo degli interessati.

Si ricorda che dovranno, innanzitutto, essere collocati a riposo d'ufficio dall'01/09/2018 coloro che compiranno 65 anni di età (limite ordinamentale fissato dall'art. 4 del DPR n. 1092/73) entro il 31/08/2018 e che, entro la stessa data, raggiungeranno il requisito di anzianità contributiva richiesto per l'accesso alla pensione anticipata, cioè 41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

**Pertanto rispetto al personale assunto in ruolo dopo il 2000 che, appunto, compirà 65 anni di età entro il 31/08/2018 e che, a tale data, potrebbe maturare il diritto alla pensione anticipata, codeste Istituzioni scolastiche dovranno chiedere con tempestività alla sede INPS di Perugia - Gestione Dipendenti Pubblici conferma del raggiungimento dell'anzianità contributiva a tal fine necessaria.** Qualora l'Ente previdenziale confermi la maturazione del diritto alla pensione anticipata al 31/08/2018, andrà registrata al SIDI la cessazione dal servizio, dandone contestuale comunicazione allo scrivente Ufficio.

La cessazione d'ufficio dal servizio opererà anche nei riguardi di coloro che compiranno 66 anni e 7 mesi di età entro il 31/08/2018, salvo trattenimento in servizio. In questo caso infatti, ai sensi dell'art. 509, comma 3, del D.Lgs. n. 297/94, potranno chiedere la permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo necessario ai fini del

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)

Web: [www.istruzione.perugia.it](http://www.istruzione.perugia.it) - PEC: [drum@postacert.istruzione.it](mailto:drum@postacert.istruzione.it) - PEO: [usp.pg@istruzione.it](mailto:usp.pg@istruzione.it)

Codice Ipa: m\_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria  
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

diritto alla pensione di vecchiaia coloro che, sempre entro il 31/08/2018, non saranno in possesso di un'anzianità contributiva pari almeno a 20 anni.

Come già ricordato nella succitata nota di questo Ufficio prot. n. 18041 del 28/11/2017 le domande di trattenimento in servizio andranno prodotte entro il 20/12/2017 in forma cartacea all'Istituzione scolastica sede di titolarità, la quale ne curerà la tempestiva trasmissione allo scrivente Ufficio.

In caso di domanda di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo il rapporto di lavoro potrà proseguire non oltre il compimento dei 70 anni e 7 mesi di età.

A questo riguardo occorre tuttavia tenere presente quanto disposto al punto 2.3.1 della circolare n. 2/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - a cui si rinvia - ove si precisa che, per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo di 20 anni, da cui dipende la possibilità di ottenere la prosecuzione del rapporto di lavoro, dovrà considerarsi la situazione contributiva complessiva del dipendente. Se, infatti, il totale dei 20 anni venisse raggiunto attraverso la somma di anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali, il diritto alla pensione di vecchiaia potrebbe essere maturato attraverso l'istituto gratuito del cumulo (di cui all'art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012, come modificata dalla legge n. 232/2016). Va peraltro tenuto presente che, per coloro che abbiano il primo accredito contributivo a decorrere dal 01/01/1996, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, oltre all'anzianità contributiva minima di 20 anni, è richiesto che l'importo della pensione non risulti inferiore all'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale annualmente rivalutato.

Qualora, al contrario, entro il 31/08/2018 il dipendente raggiungesse 66 anni e 7 mesi di età ma non il minimo di anzianità pari a 20 anni (anche considerando tutti i periodi contributivi), ai fini dell'accoglimento della domanda di permanenza in servizio dovrà valutarsi se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni e 7 mesi di età consentirebbe o meno di conseguire il predetto requisito contributivo minimo. In caso affermativo il rapporto di lavoro proseguirà per permettere il raggiungimento dell'anzianità contributiva minima richiesta per il diritto a pensione, in caso contrario esso si risolverà.

Alla luce di quanto sopra esposto, **rispetto al personale assunto in ruolo dopo il 2000 che entro il 20/12/2017 avrà presentato domanda di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo, onde verificare i presupposti per il suo accoglimento, codeste Istituzioni scolastiche dovranno chiedere alla sede INPS di Perugia - Gestione Dipendenti Pubblici di comunicare se ricorrano o meno le condizioni per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo al 31/08/2018 e quale sia l'anzianità contributiva complessiva utile a tal fine che risulti accreditata presso le gestioni amministrative dall'Ente previdenziale stesso.**

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)  
Web: [www.istruzione.perugia.it](http://www.istruzione.perugia.it) - PEC: [drum@postacert.istruzione.it](mailto:drum@postacert.istruzione.it) - PEO: [usp.pg@istruzione.it](mailto:usp.pg@istruzione.it)  
Codice Ipa: m\_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549  
Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria  
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

Riguardo al personale assunto in ruolo con decorrenza anteriore all'01/09/2000 gli adempimenti connessi alle cessazioni d'ufficio per limiti di età verranno come di consueto svolti dallo scrivente Ufficio.

Si ricorda, da ultimo, che l'accoglimento delle domande di trattenimento in servizio finalizzate al raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale, così come non occorre l'emanazione di un provvedimento formale ai fini del collocamento a riposo per limiti di età.

L'Ufficio pensioni dello scrivente Ambito Territoriale è a disposizione per qualsiasi chiarimento relativo alle questioni trattate con la presente nota.

Il Dirigente  
Antonella Iunti

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amministrazione Digitale e  
normativa connessa.*

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)  
Web: [www.istruzione.perugia.it](http://www.istruzione.perugia.it) - PEC: [drum@postacert.istruzione.it](mailto:drum@postacert.istruzione.it) - PEO: [usp.pg@istruzione.it](mailto:usp.pg@istruzione.it)  
Codice Ipa: m\_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549  
Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ

Rif: Christian Chiacchiarini - Tel. 075.5828283  
File: Cessazioni\_per\_limiti\_di\_età\_01-09-2018

D



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO  
Aldo Capitini  
PERUGIA

Prot. n. 17068/C.2.I  
Perugia, 23 novembre 2018

DOCENTI - A.T.A  
AL SITO WEB - ALL'ALBO

Circolare docenti n. 243;  
Circolare ATA n. 62

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza dal 1° settembre 2019.  
Trattamento di quiescenza e di previdenza.

Con la presente si comunica che sono stati emanati il D.M. n. 727 del 15/11/2018 e la circolare del MIUR prot. n. 50647 del 16/11/2018 con allegata tabella relativa ai requisiti pensionistici, che regolamentano le cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dall'01/09/2019.

Si raccomanda al personale interessato un'attenta lettura di tali provvedimenti.

Successivamente il MIUR e l'USR forniranno ulteriori indicazioni sugli adempimenti connessi alle cessazioni di cui in oggetto.

Si allega: D.M. n. 727 del 15/11/2018;  
circolare del MIUR prot. n. 0050647 del 16/11/2018 con allegata tabella.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*prof. Silvio Improta*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

*Ottavio Magrini*

Viale Centova, 4      tel. +39 075 500 0001/2  
06128 Perugia      fax +39 075 500 0003  
C.F. 94127120544      [www.itcperugia.gov.it](http://www.itcperugia.gov.it)  
[pgtd11000q@istruzione.it](mailto:pgtd11000q@istruzione.it)      [pgtd11000q@pec.istruzione.it](mailto:pgtd11000q@pec.istruzione.it)



*Al Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
- VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;
- VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per i quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12 che fissa, al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del





*Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

pensionamento, la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO l'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1 comma 630 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;

VISTO l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995 n. 335 che, con effetto dal 1 gennaio 1996, ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 della stessa legge n. 335 del 1995 che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;

CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;

VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11/01/2017, che ha stabilito l'adozione a regime a far data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens - ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la



*Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;

VISTA la Circolare INPS n. 62 del 04/04/2018 relativa ai nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione

DECRETA

Articolo 1

*(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)*

1. È fissato al 12 dicembre 2018, ovvero al 28 febbraio 2019, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2019.
2. Entro i medesimi termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i., possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il medesimo termine del 12 dicembre 2018, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331.

Articolo 2

*(Accertamento dei requisiti pensionistici)*



*Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS.
2. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
3. Gli Uffici Scolastici Territoriali devono provvedere all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2019. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.
4. Apposita circolare operativa condivisa tra MIUR e INPS sarà emanata per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3.

Articolo 3

*(Adempimenti finali)*

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

IL MINISTRO  
Prof. Marco Buscemi



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione Generale per il Personale scolastico*

Agli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione  
della Provincia Autonoma di  
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica  
della Provincia Autonoma di  
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica  
per la Scuola in Lingua Tedesca  
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per  
le Scuole delle Località Ladine  
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta  
Ass. Istruzione e Cultura  
Direzione Personale Scolastico  
AOSTA

e, p.c.

Al Capo Dipartimento  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  
SEDE

**Oggetto: DM 727 del 15/11/2018. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.**

Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M 727 del 15/11/2018 in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2019.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all'anno 2019 per coloro che si trovano in un sistema "misto" di calcolo della pensione, sono riportati nell'allegata tabella.



*Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione Generale per il Personale scolastico*

**Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2019**

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

**Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.**

Il predetto D.M. fissa, all'articolo 1, il termine finale del 12 dicembre 2018 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 12 dicembre deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

**Presentazione delle istanze**

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione Generale per il Personale scolastico*

- I Dirigenti Scolastici e il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.
- il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 12 dicembre 2018.

#### **Gestione delle istanze**

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2019. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione Generale per il Personale scolastico*

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti. Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

**Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).**

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento



*Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione Generale per il Personale scolastico*

in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2019 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2019, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014. Tale facoltà può essere esercitata - al compimento, entro il 31 agosto 2019, dell'anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini - con preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio 2019 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2019 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.





*Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione Generale per il Personale scolastico*

**APE sociale**

Successive indicazioni, anche alla luce di eventuali interventi normativi, saranno fornite con riguardo alle cessazioni dal servizio di coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale.

**Trattamenti previdenziali**

**1) Trattamento di fine servizio**

Per quel che concerne il trattamento di fine servizio ci si riserva di fornire ulteriori successive istruzioni.

A questo proposito si ricorda che l'Inps ha avviato un processo di semplificazione e dematerializzazione della comunicazione tra l'Istituto ed i datori di lavoro pubblici che vede il superamento dell'invio cartaceo (modello PL1) dei dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS) ed il contestuale passaggio ad un sistema telematico integrato con gli applicativi già esistenti in Inps ed utilizzati dai datori di lavoro per la certificazione dei dati ai fini pensionistici.

**2) Trattamento di fine rapporto ex DPCM 20 dicembre 1999.**

I modelli TFR1/TFR2 continueranno ad essere inviati con il flusso telematico, secondo le modalità operative indicate nella nota MIUR 2966 del 1° settembre 2015.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare diramata d'intesa con l'INPS.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

*Maria Maddalena Novelli*

*documento firmato digitalmente*